

Allegato "B" all'atto Rep.n. 130.336, Racc.n. 30.964

S T A T U T O

della Società a Responsabilità Limitata

"EXPO RIVA INTERNATIONAL S.R.L."

*** * * * ***

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata: **Expo Riva International S.r.l**

Articolo 2

Oggetto

L'oggetto sociale della società da attuarsi in Italia ed all'estero è costituito dalle sottoriportate attività.

La gestione, l'organizzazione, la promozione, la realizzazione - *anche per conto di terzi, da realizzarsi in proprio o per il tramite di terzi* - dell'attività editoriale pubblicistica in genere, la quale potrà essere realizzata mediante l'ideazione, la realizzazione, la stampa, la vendita, anche per corrispondenza, di libri, riviste e pubblicazioni in genere, il tutto con esclusione della stampa quotidiana:

- sia attraverso l'utilizzo dei tradizionali supporti cartacei;
- sia attraverso l'utilizzo di ogni altro supporto o strumento tecnologico che permetta di realizzare tale attività.

La gestione, l'organizzazione, la promozione, la realizzazione - *anche per conto di terzi, da realizzarsi in proprio o per il tramite di terzi* - di prestazioni e di produzioni di beni e di servizi di natura promozionale/pubblicitaria, di campagne promozionali/pubblicitarie e di campagne di sponsorizzazione, nonché di tutte le altre prestazioni e produzioni di beni e di servizi connessi, funzionali ed inerenti a detta attività.

La gestione l'organizzazione, la promozione, la realizzazione - *anche per conto di terzi, da realizzarsi in proprio o per il tramite di terzi* - di prestazioni e di produzioni di servizi di ricerca di mercato, di pubbliche relazioni e di tutte le altre prestazioni e produzioni di servizi, connessi, funzionali ed inerenti a detta attività.

La gestione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione - *anche per conto di terzi, da realizzarsi in proprio o per il tramite di terzi* - di prestazioni e di produzioni di servizi di vendita di spazi pubblicitari e promozionali e di ogni altra prestazione e produzione di beni

o servizi di natura promozionale/pubblicitaria ed informativa, nonché di tutte le altre prestazioni e produzioni di servizi, connessi, funzionali ed inerenti a detta attività.

L'organizzazione e la gestione, in proprio o tramite altri enti o organizzazioni pubbliche o private, di fiere, esposizioni, mostre, congressi, eventi e manifestazioni sia in Italia che all'estero, finalizzate al processo di internazionalizzazione dell'attività svolta dal socio **Riva del Garda FiereCongressi S.p.a.**

L'attuazione di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'attrazione di investimenti per lo sviluppo di manifestazioni fieristiche che favoriscano gli scambi commerciali internazionali.

La gestione di programmi di sviluppo economico finanziati anche da enti pubblici con l'obiettivo di promuovere il made in Italy e la commercializzazione dei prodotti italiani all'estero.

Lo svolgimento di ogni attività, in Italia ed all'estero, ritenuta idonea a promuovere gli eventi fieristici del socio **Riva del Garda FiereCongressi S.p.a** a potenziali aziende espositrici ed a potenziali visitatori, individuando progetti di sviluppo mirati ai mercati di riferimento.

La fornitura di servizi, produzioni e/o la realizzazione di progetti - *anche per conto di terzi, da realizzarsi in proprio o per il tramite di terzi* - al socio **Riva del Garda FiereCongressi S.p.a** da attuarsi anche attraverso l'integrazione e la collaborazione delle rispettive strutture operative, occorrenti od utili all'espletamento della missione di esso socio.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, inoltre:

- assumere, conferire, concessioni, mandati e rappresentanze in Italia ed all'estero, ottenere licenze, registrare, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, marchi ed invenzioni, compiere ricerche di mercato per sé o per conto terzi, finalizzate allo svolgimento di attività che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;

- costituire, in Italia e all'estero, nuove società, ovvero, enti ed organismi finalizzati al perseguimento degli scopi sopra evidenziati;

- gestire la vendita - *anche per conto di terzi, da realizzarsi in proprio o per il tramite di terzi* - di prestazioni e di produzioni di beni e di servizi, per convegni, fiere, mercati, presentazioni, simposi, e per ogni

altra prestazione e produzione di beni o servizi di natura promozionale/pubblicitaria ed informativa ad essi inerenti, nonché tutte le altre prestazioni e produzioni di servizi, connessi, funzionali ed inerenti a detta attività;

- affittare in tutto od in parte a terzi, la propria azienda, concedendo, se del caso, all'affittuaria la facoltà di subaffitto;

- affittare da terzi, in tutto od in parte altre aziende aventi oggetto analogo al proprio, riservandosi, se del caso, la facoltà di subaffitto.

La società può compiere, altresì, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previste dalla legge, tutte le operazioni, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie (*non nei confronti del pubblico*) che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale ed, a tal fine, potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso e funzionale al proprio.

La società potrà, infine, rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura personali o reali, anche a favore di terzi o per obbligazioni assunte da terzi, o nell'interesse di terzi, nei limiti di legge.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Riva del Garda, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese.

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative, ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2060**.

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

Il capitale sociale è di Euro **300.000,00 (trecentomila/00)**, suddiviso in quote ai sensi di legge.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

La decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta all'Assemblea dei soci ed è regolata dall'art. 2481 bis c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata deve essere effettuato entro **15** giorni prima della convocazione dell'assemblea.

I finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese e, se presenti, dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina, in quanto la clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "*partecipazione*" (o "*partecipazioni*") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio, ovvero, parte di essa in caso di trasferimento parziale o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. Per "*trasferimento*" si intende il trasferimento per atto fra vivi effettuato, sia fra i soci, sia a favore di terzi.

Nella dizione "*trasferimento per atto tra vivi*" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e dazione in pagamento.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nell'eventuale libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni non sono divisibili e trasferibili liberamente in quanto a favore dei soci si riconosce il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organo amministrativo, contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro **30** giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a. ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre **90** giorni dalla data di ricevimento (*risultante dal timbro postale*) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b. la partecipazione dovrà essere trasferita entro **60** giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro **30** giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno dei soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, precisandosi che non risulta ammissibile l'esercizio parziale della prelazione.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità sopraindicate.

Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, su istanza di uno qualsiasi degli altri soci.

Articolo 8

Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a.** la revoca dello stato di liquidazione;
- b.** in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro **30** giorni dalla

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro **60** giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, se esistente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro **90** giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero, se è deliberato lo scioglimento della società .

Articolo 10

Esclusione

E' prevista l'esclusione per giusta causa nei confronti di un socio che venga dichiarato fallito o per gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato al momento in cui si è verificato.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci

medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

Articolo 12

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell' articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro **30** giorni dall'iscrizione, nell'eventuale libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a.** da un amministratore unico;
- b.** da un consiglio di amministrazione composto da **due** a **sei** amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c.** da **due** a **sei** amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, o l'amministratore

unico, o il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui siano affidate, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina, congiuntamente o disgiuntamente le deleghe per l'amministrazione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 15

Quote di partecipazione al capitale sociale ed attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

A ciascun singolo socio, ai sensi dell'art. 2468 comma terzo c.c., potranno essere attribuiti particolari diritti amministrativi riguardanti l'amministrazione della società attraverso la sottoscrizione di appositi PATTI PARASOCIALI, assunti ai sensi del successivo art. 15-bis, ai quali dovrà essere data pubblicazione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, affinché si formalizzi la loro pubblicità dichiarativa, e quindi, assumano la medesima valenza delle clausole statutarie qui determinate.

Articolo 15-bis

Patti parasociali

I soci, per il miglior perseguimento dell'interesse della società ed il governo della stessa, potranno stipulare appositi PATTI PARASOCIALI, anche strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni, di prestazioni ovvero di servizi resi nello svolgimento delle rispettive attività economiche.

Ai PATTI PARASOCIALI dovrà essere data pubblicazione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, affinché si formalizzi la loro pubblicità dichiarativa, e quindi, assumano la medesima valenza delle clausole statutarie qui determinate.

Articolo 16

Durata della carica, revoca e cessazione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o dall'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca per giusta causa o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori.

Gli altri amministratori devono, entro **30** giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente, anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché anche un segretario estraneo.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero, sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero, di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica.

Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro **30** giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, non computandosi le astensioni, ed in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di due o più amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti, gli amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno **4** giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora sia così determinato all'atto della sua nomina, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a.** che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c.** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo - Suoi ausiliari

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalle presenti disposizioni statutarie.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, qualora sia così determinato all'atto della sua nomina, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro **30** giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, qualora sia così determinato all'atto della loro nomina, i poteri di amministrazione, sono attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente od a maggioranza, ovvero, alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Con riferimento alle materie indicate dall' articolo 2475, comma quinto c.c. ovvero, in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 20

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta, al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero, un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 22

Organo di controllo o Revisore

Per l'esercizio della funzione di controllo della gestione e di quella di revisione legale dei conti la società può nominare un collegio sindacale, un sindaco, un revisore o una società di revisione.

Le funzioni di cui sopra potranno essere affidate cumulativamente ovvero separatamente, fermo restando la sussistenza dei requisiti professionali stabiliti dalla legge.

Qualora la nomina dell'organo di controllo o del revisore, sia o diventi obbligatoria ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., l'organo di controllo potrà essere collegiale, ovvero, potrà essere costituito anche da un solo membro effettivo.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale stabilite dal codice civile per le società per azioni nonché quelle stabilite dagli articoli che seguono.

Articolo 23

Composizione e durata dell'organo di controllo

Il sindaco unico, ovvero, i componenti del collegio sindacale sono nominati dai soci, che provvederanno altresì alla eventuale nomina del presidente del collegio, in occasione della nomina di questo organo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della carica dell'organo di controllo.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Tanto nei casi di obbligatorietà della nomina quanto in ipotesi di nomina facoltativa, trova applicazione il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

Il sindaco unico, ovvero, i componenti del Collegio sindacale sono rieleggibili.

Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall' articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 25

Cessazione dalla carica dei membri dell'Organo di Controllo

L'organo di controllo, costituito ai sensi del precedente art. 22, può essere revocato, solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico i soci provvedono alla sua sostituzione, ai sensi di legge.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente del collegio sindacale subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

L'organo di controllo collegiale, costituito ai sensi del precedente art. 22, ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma primo c.c.

Delle riunioni del collegio sindacale, se nominato, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni **90** giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Revisore Contabile

La società potrà nominare un revisore o una società di revisione anche per il solo esercizio separato della funzione di controllo contabile, in tal caso l'incaricato deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-*quinquies* c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - *ter* e 2409 - *sexies* c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Articolo 28

Decisioni dei soci

I soci decidono con le maggioranze previste nel successivo articolo 35, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a.** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b.** l'aumento del capitale sociale;
- c.** la decisione in ordine all'esclusione di un socio.
- d.** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- e.** le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della

società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, comma primo c.c.;

- f.** le modificazioni dello statuto;
- g.** la nomina degli amministratori, la determinazione dei loro poteri e la struttura dell'organo amministrativo;
- h.** la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore o società di revisione;
- i.** il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune.
- l.** acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- m.** cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- n.** costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- o.** assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- p.** emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- q.** costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- r.** acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

Articolo 29

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese e, se presente, nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 30

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate, con la maggioranza prevista nel successivo articolo 35, mediante consultazione scritta, ovvero, sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con

riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese e, se presente, nel libro dei soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci, ovvero, attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di due o più amministratori o di almeno due soci e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno **30** giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni **15** e non superiore a giorni **30**. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi devono essere trasmessi presso la sede della società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro **45** giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo

previsto al successivo articolo 35.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente all'eventuale libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'eventuale libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

Assemblea

In tutti i casi espressamente previsti, o dalla legge, o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate, con la maggioranza prevista nel successivo articolo 35, mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o anche da ciascun amministratore anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia .

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro **120** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dall'articolo 2364, comma secondo c.c. l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito **15** giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno **8** giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi

altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista, sia una data ulteriore di seconda convocazione, sia le date di ulteriori successive convocazioni, per il caso in cui nell'adunanza prevista, tanto in prima convocazione, quanto in seconda convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; in ogni caso, sia in seconda convocazione, sia in ulteriori successive convocazioni, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 32

Svolgimento dell' assemblea

L'assemblea è presieduta, o dalla persona designata dagli intervenuti, o dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione (*nel caso di nomina del consiglio di amministrazione*), o dall'amministratore più anziano di età (*nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti*).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci - *qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale* - può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi

verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 33

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 34

Verbale dell' assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio se richiesto dalla legge, in tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 35

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, quale che sia l'ordine del giorno e la convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il **55%** del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, quale che sia l'ordine del giorno, parimenti le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il **55%** del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (*quorum costitutivo*), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (*quorum deliberativo*).

Articolo 36

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (*cinque per cento*) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, ai sensi dell'art. 2430 c.c., verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di **30** giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 38

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.TO PELLEGRINI ROBERTO

L.S.F.TO LUIGI MARIA d'ARGENIO - NOTAIO